

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

## Sommarario

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1533/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 1534/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 1535/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva .....	5
Regolamento (CEE) n. 1536/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Spagna	8
<b>* Regolamento (CEE) n. 1537/90 della Commissione, del 28 maggio 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica .....</b>	<b>9</b>
Regolamento (CEE) n. 1538/90 della Commissione, del 6 giugno 1990, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	14
<b>* Regolamento (CEE) n. 1539/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 recante modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole</b>	<b>20</b>
Regolamento (CEE) n. 1540/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	22
Regolamento (CEE) n. 1541/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	24
Regolamento (CEE) n. 1542/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) .....	28

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1543/90 della Commissione, del 7 giugno 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1433/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo .....	29
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

90/254/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura .....** 30

90/255/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura .....** 32

90/256/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi .....** 35

90/257/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermatozoi, ovuli ed embrioni .....** 38

90/258/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni .....** 39

90/259/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 maggio 1990, relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1990 in talune zone di mercato sensibili .....** 48

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1533/90 DELLA COMMISSIONE**

**del 7 giugno 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	130,35 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	39,80	130,35 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	49,77	189,26 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 10 90	49,77	189,26 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	40,78	148,77
1001 90 99	40,78	148,77
1002 00 00	65,46	135,24 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	56,71	130,91
1003 00 90	56,71	130,91
1004 00 10	48,11	123,39
1004 00 90	48,11	123,39
1005 10 90	39,80	130,35 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	39,80	130,35 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	56,71	143,97 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	56,71	37,14
1008 20 00	56,71	105,69 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	56,71	1,83 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	56,71	1,83
1101 00 00	71,56	222,74
1102 10 00	106,11	203,80
1103 11 10	91,98	308,19
1103 11 90	75,71	239,46

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1534/90 DELLA COMMISSIONE**

**del 7 giugno 1990**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 giugno 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

**A. Cereali e farine**

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	2,53	2,53	1,44
1001 90 99	0	2,53	2,53	1,44
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	3,60	3,60	3,60
1008 90 90	0	3,60	3,60	3,60
1101 00 00	0	3,56	3,56	2,01

**B. Malto**

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	4,50	4,50	2,56	2,56
1107 10 19	0	3,36	3,36	1,92	1,92
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/90 DELLA COMMISSIONE**

del 7 giugno 1990

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 4 e il 5 giugno 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1990.

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**ALLEGATO I****Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva***(ECU/100 kg)*

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	60,00 <sup>(1)</sup>
1509 10 90	60,00 <sup>(1)</sup>
1509 90 00	71,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

**ALLEGATO II****Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva***(ECU/100 kg)*

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,20
0711 20 90	13,20
1522 00 31	30,00
1522 00 39	48,00
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1536/90 DELLA COMMISSIONE  
del 7 giugno 1990**

**che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(4)</sup>, il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della peseta spagnola nel corso del periodo di riferimento dal 29 maggio al 5 giugno 1990, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90<sup>(6)</sup>, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89<sup>(8)</sup>, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dall'11 giugno 1990; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al	1 ECU = ... Pta	Applicabile dal
« Carni suine »	149,026	10 giugno 1990	147,157	11 giugno 1990 »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1537/90 DELLA COMMISSIONE**

del 28 maggio 1990

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

(1) Nel maggio 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici (ECCMF) a nome del produttore comunitario di permanganato di potassio che rappresenta la totalità delle produzioni nella CEE. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da essere derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio, di cui al codice NC ex 2841 60 00 (codice Taric 2841 60 00 \*10), originario dell'URSS ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ha debitamente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente e ha offerto alle parti interessate la possibilità di rispondere al questionario loro inviato, di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere intese.

(3) Il produttore comunitario ha inviato il questionario debitamente compilato alla Commissione. L'esportatore sovietico ha affermato che dal 1987 in poi non erano state effettuate esportazioni dirette di permanganato di potassio nella Comunità. Alcuni importatori hanno dichiarato per iscritto di non

aver importato né direttamente né indirettamente il prodotto in questione dall'URSS. Un importatore ha comunicato per iscritto di aver importato direttamente dall'Austria il permanganato di potassio originario dell'URSS. Gli altri importatori non hanno risposto al questionario della Commissione.

(4) Il produttore comunitario, l'esportatore e i rappresentanti del paese esportatore hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Il produttore comunitario e i rappresentanti del paese esportatore hanno chiesto e ottenuto di essere intesi. Le industrie che trasformano o utilizzano il prodotto nella Comunità non hanno presentato osservazioni.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

— *Produttore comunitario:*

Industrial Quimica del Nalón SA, Oviedo, Spagna.

— *Produttore del paese di riferimento:*

Carus Chemical Company, Ottawa, Illinois, Stati Uniti.

— *Importatore nella Comunità:*

Grillo Chemikalien GmbH, Duisburg-Hamborn, Repubblica federale di Germania.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° luglio 1988 - 30 giugno 1989.

**B. PRODOTTO IN QUESTIONE**

**i) Descrizione del prodotto**

(7) Il prodotto soggetto all'inchiesta è il permanganato di potassio che, a temperatura ambiente, si presenta sotto forma di cristalli solidi romboedrici con riflessi metallici rosso-violacei. Si tratta di un composto di manganese, potassio e ossigeno la cui produzione richiede essenzialmente due materie prime: il minerale di pirolusite e la potassa caustica. Con un procedimento in due fasi le materie prime sono trasformate per ossidazione in manganato di potassio e successivamente in permanganato di potassio.

(8) Il prodotto è essenzialmente disponibile in tre specifiche: tecnica, « free flowing » e farmaceutica. Le prime due specifiche sono intercambiabili in tutte le applicazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 192 del 29. 7. 1989, pag. 8.

ii) **Prodotto simile**

- (9) La Commissione ha accertato che il permanganato di potassio prodotto nella Comunità e quello esportato dall'URSS sono prodotti simili in termini di caratteristiche fisiche e tecniche. La Commissione ha inoltre accertato che non esistono differenze significative tra il prodotto proveniente dall'URSS e quello ottenuto negli Stati Uniti, scelti come paese di riferimento [vedi paragrafi da (11) a (14)].

**C. DUMPING**i) **Valore normale**

- (10) Per determinare l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni dall'URSS la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che dall'inizio del 1988 tutte le importazioni di permanganato di potassio originarie dell'Unione Sovietica non sono state effettuate direttamente dal paese d'origine, bensì dall'Austria.

In tali circostanze, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, il valore normale deve essere stabilito in base al prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese d'esportazione o del paese d'origine. Dato che il prodotto in questione transita semplicemente attraverso l'Austria e che non è fabbricato nel paese d'esportazione, appare opportuno fare riferimento al paese d'origine.

- (11) Dato che l'URSS non è un paese ad economia di mercato, la Commissione ha dovuto elaborare le sue conclusioni in base al valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito il ricorrente ha proposto gli Stati Uniti, l'unico paese terzo ad economia di mercato con una produzione rilevante. Non sono state sollevate obiezioni in merito a tale proposta.
- (12) La Commissione ha accertato che negli Stati Uniti non sono in vigore controlli sui prezzi e che esiste una sufficiente concorrenza interna in seguito a sostanziali importazioni da paesi terzi. È stato inoltre confermato che i prezzi applicati dal produttore americano sul mercato interno erano adeguatamente proporzionati ai costi di produzione e che comprendevano un ragionevole margine di profitto.
- (13) Le vendite prese in esame ai fini del calcolo del valore normale sono state effettuate ad acquirenti indipendenti e la media ponderata dei prezzi corrispondenti è stata calcolata su base semestrale, per tener conto di un aumento dei prezzi introdotto nel gennaio 1989. La media ponderata così ottenuta è stata considerata rappresentativa dei prezzi vigenti sul mercato interno degli Stati Uniti.
- (14) La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno e ragionevole determinare il valore normale in base ai prezzi effettivamente pagati o

pagabili per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno statunitense.

ii) **Prezzo all'esportazione**

- (15) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità. Tuttavia, dato che le importazioni dichiarate nella Comunità nel periodo dell'inchiesta corrispondevano soltanto ad una piccola parte delle importazioni complessive registrate nelle statistiche ufficiali della Comunità nello stesso periodo, ai fini della determinazione dei prezzi all'esportazione si è tenuto conto anche delle statistiche ufficiali debitamente adeguate, che sono state considerate come dati disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

iii) **Confronto**

- (16) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto, secondo le circostanze e in presenza di sufficienti elementi di prova, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda le spese di vendita. Sono state prese pertanto in considerazione differenze relative alle spese di trasporto, assicurazione, credito, commissioni e retribuzioni dei venditori. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.
- (17) Dal confronto risulta l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originario dell'URSS, con un margine pari all'importo del quale il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. I prezzi all'esportazione, essendo stati determinati in funzione delle statistiche ufficiali della Comunità, sono stati confrontati con il valore normale in base alla media mensile. I margini di dumping calcolati in percentuale della media mensile dei prezzi all'esportazione, cif frontiera comunitaria, prima del dazio, nel periodo dell'inchiesta sono compresi tra il 33,3 % e il 77,7 %, con una media ponderata del 42,3 %.

**D. PREGIUDIZIO**

- (18) Ai fini della valutazione dell'entità del pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping è stato considerato opportuno tener conto tanto delle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS, quanto delle importazioni dello stesso prodotto originario della Cecoslovacchia, che erano state soggette ad una procedura di riesame conclusa con l'istituzione di un dazio antidumping definitivo da parte del Consiglio<sup>(1)</sup>. L'inchiesta relativa alle importazioni dai due paesi riguardava

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 1.

infatti lo stesso prodotto e lo stesso periodo e le politiche commerciali degli esportatori erano simili. Sussistevano pertanto motivi sufficienti per cumulare le importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS e della Cecoslovacchia.

- (19) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originario dell'URSS, pari a sole 20 t nel periodo luglio 1986 - giugno 1987, sono passate a 257 t nei dodici mesi successivi e che nel periodo dell'inchiesta (luglio 1988 - giugno 1989) ammontavano a 218 t. La quota di mercato di tali importazioni nella Comunità è aumentata dallo 0,6 % al 6,6 % ed ha raggiunto l'8,1 % nel periodo dell'inchiesta.

Le importazioni dall'URSS e dalla Cecoslovacchia considerate complessivamente, pari a 213 t nel periodo luglio 1986 - giugno 1987, sono passate a 597 t nei dodici mesi successivi e ammontavano a 395 t nel periodo dell'inchiesta. L'andamento di tali importazioni, rispetto al consumo comunitario di permanganato di potassio nei periodi suddetti, corrisponde ad un incremento della quota di mercato dei due paesi esportatori dal 6,9 % al 15,1 %. Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni cumulate era del 14,6 %.

- (20) Nel periodo dell'inchiesta i prezzi del prodotto importato dall'URSS erano inferiori ai prezzi applicati dal produttore comunitario di un margine pari all'11 % circa. A causa del livello eccessivamente basso dei prezzi dei prodotti importati sul mercato della CEE, il produttore comunitario è stato costretto ad applicare prezzi insufficienti per compensare i costi di produzione, particolarmente nella Repubblica federale di Germania dove si concentravano tali importazioni a partire dal 1988, oppure, negli altri Stati membri, ad effettuare vendite senza realizzare un ragionevole margine di profitto. A causa delle importazioni in dumping il produttore comunitario non ha potuto introdurre gli aumenti dei prezzi che sarebbero stati necessari ed è stato anzi costretto a diminuire i propri prezzi già alla fine del 1987, nel tentativo di salvaguardare il volume delle vendite e la quota di mercato.

- (21) Per valutare la situazione del produttore comunitario occorre tener conto di diversi fattori:

- a) il produttore comunitario è stato costretto a chiudere periodicamente il proprio stabilimento a causa del livello eccessivamente basso dei prezzi dei prodotti importati dall'URSS e dalla Cecoslovacchia. Negli ultimi tre anni il tasso di utilizzazione degli impianti del produttore comunitario è sceso pertanto al 33 %. Nello stesso periodo le scorte ammontavano in media

a 900 t circa, un quantitativo equivalente alle vendite di oltre sette mesi.

- b) Le vendite del produttore comunitario di permanganato di potassio sul mercato della CEE, dopo essere leggermente aumentate da 829 t nel periodo luglio 1986-giugno 1987 a 903 t nei dodici mesi successivi, non superavano 515 t nel periodo dell'inchiesta. L'andamento delle vendite, rispetto a quello del consumo comunitario nel periodo luglio 1986-giugno 1989, corrisponde ad una flessione della quota di mercato del produttore comunitario dal 27,1 % al 19 %.
- c) Il produttore comunitario, a causa del livello eccessivamente basso dei prezzi e dell'impossibilità di applicare gli aumenti che sarebbero stati necessari, ha subito perdite di crescente gravità che hanno inciso sulla sua situazione finanziaria.
- d) Nonostante le ripetute chiusure dello stabilimento di produzione di permanganato di potassio nella Comunità, l'occupazione è stata mantenuta con il trasferimento provvisorio degli addetti ad altri reparti. L'occupazione potrà essere salvaguardata unicamente a condizione che la situazione finanziaria relativa alla produzione di permanganato di potassio sia rapidamente risanata.
- (22) Alla luce dell'andamento degli indicatori economici sopra citati risulta che la situazione del produttore comunitario si è sensibilmente deteriorata, particolarmente in termini di calo della redditività, diminuzione delle vendite e perdita di quota di mercato. In tali circostanze è stato concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale.

#### E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (23) In merito al rapporto esistente tra le importazioni in dumping e il pregiudizio sostanziale, la Commissione ha accertato che l'incremento delle importazioni in dumping dall'URSS e dalla Cecoslovacchia è avvenuto parallelamente e contemporaneamente alla perdita della quota di mercato e al calo della redditività del produttore comunitario.

Dato che le vendite di permanganato di potassio sono sensibili alle variazioni dei prezzi, il livello eccessivamente basso dei prezzi dei prodotti importati ha avuto un effetto immediato sulla situazione del produttore comunitario, come risulta dai paragrafi 20 e 21. Inoltre, mentre la quota di mercato delle importazioni dall'URSS e dalla Cecoslovacchia considerate complessivamente è aumentata, la posizione del produttore comunitario sul mercato si è indebolita.

- (24) La Commissione ha inoltre esaminato se il pregiudizio sia stato provocato da altri fattori, quali l'andamento delle domande, la diminuzione delle esportazioni del produttore comunitario in paesi terzi oppure l'aumento delle importazioni non soggette alle misure antidumping.

(25) Durante il periodo dell'inchiesta il consumo di permanganato di potassio nella Comunità è diminuito di quasi il 24 % rispetto ai 24 mesi precedenti. L'andamento del consumo potrebbe essere una delle cause della flessione delle vendite del produttore comunitario, ma non giustifica la perdita della quota di mercato. La quota di mercato delle importazioni dall'URSS e dalla Cecoslovacchia è infatti aumentata, passando dal 6,9 % nel periodo luglio 1987-giugno 1988 al 14,6 % nel periodo dell'inchiesta, mentre le vendite del produttore comunitario sul mercato della CEE sono diminuite del 40 %, in misura quindi nettamente superiore al calo del consumo. Di conseguenza anche la quota di mercato del produttore comunitario ha subito una sensibile flessione.

(26) Le esportazioni del produttore comunitario sui mercati dei paesi terzi, destinate principalmente agli Stati Uniti, sono rimaste stabili dal 1987 in poi e pertanto non possono aver provocato il calo della redditività.

(27) Le importazioni non soggette alle misure antidumping sono rapidamente aumentate dopo il 1987 e nel periodo dell'inchiesta avevano una quota di mercato comunitario pari al 45,6 %. Tali importazioni sono costituite per oltre l'80 % di prodotti originari degli Stati Uniti, di Taiwan e di Hong Kong.

Nei confronti delle importazioni dagli USA, che sono state effettuate a prezzi nettamente superiori a quelli dei prodotti originari dell'URSS e della Cecoslovacchia, non sono state accertate pratiche di dumping.

Le importazioni da Taiwan e da Hong Kong, che considerate complessivamente nel periodo dell'inchiesta avevano una quota di mercato comunitario di quasi il 18 %, sono state escluse dalla presente procedura in attesa dei risultati dell'inchiesta della Commissione, già in corso, volta a determinare l'origine dei prodotti. Alcuni elementi sembrano infatti indicare che il permanganato di potassio, non essendo apparentemente prodotto nei paesi esportatori, potrebbe essere originario di paesi nei confronti dei quali sono in vigore misure antidumping.

Le esportazioni da Taiwan e da Hong Kong, data la corrispondente quota di mercato, possono effettivamente essere causa di pregiudizio. Le importazioni in questione avrebbero tuttavia contribuito soltanto in parte alla situazione critica dell'industria comunitaria e non avrebbero inciso sulle gravi conseguenze delle importazioni in dumping dall'URSS e dalla Cecoslovacchia, che, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio sostanziale.

(28) In considerazione dell'incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping dall'URSS

e delle conseguenze sul livello dei prezzi, è stato concluso che tali importazioni, considerate isolatamente, hanno avuto un'incidenza negativa chiaramente individuabile sulla situazione del produttore comunitario e che pertanto hanno contribuito al pregiudizio sostanziale provocato dalle importazioni in dumping dall'URSS e dalla Cecoslovacchia.

#### F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(29) In considerazione delle gravi difficoltà in cui si trova l'industria comunitaria, se non fossero attuate misure volte ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping dall'URSS la sopravvivenza dell'industria comunitaria sarebbe minacciata, con conseguenze negative per l'occupazione.

Date inoltre le molteplici applicazioni del permanganato di potassio nell'agricoltura e nelle attività di carattere ecologico, nonché in altri settori talvolta strategici, appare opportuno che la Comunità tuteli l'unico produttore ancora operante contro le importazioni in dumping che minacciano la sua sopravvivenza. Le misure previste avrebbero inoltre conseguenze irrilevanti sui prezzi chiesti agli acquirenti comunitari dei prodotti finiti in cui è incorporato il permanganato di potassio.

È stato pertanto concluso che, nell'interesse della Comunità, è opportuno intervenire per evitare che nel corso della procedura sia arrecato un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria interessata. A tal fine deve essere istituito un dazio antidumping provvisorio.

#### G. ALIQUOTA DEL DAZIO

(30) La Commissione ha preso in considerazione il prezzo di vendita minimo franco fabbrica necessario affinché il produttore comunitario possa compensare i costi di produzione e realizzare un adeguato profitto. Il margine di profitto è stato determinato in base all'indice di redditività degli investimenti del produttore comunitario ed è conforme ai profitti realizzati dal produttore del paese di riferimento. La Commissione ha inoltre tenuto conto del prezzo cif frontiera comunitaria delle importazioni in questione e ha concluso che l'aliquota del dazio necessaria per eliminare il pregiudizio è del 46 %.

Se tuttavia, per eliminare il pregiudizio, i prezzi all'importazione fossero aumentati sino al livello del prezzo minimo nella Comunità, sarebbe superato il margine di dumping accertato per il periodo dell'inchiesta. Il pregiudizio può pertanto essere

eliminato soltanto sino al livello del margine di dumping, pari al 42,3 % [vedi sezione C, paragrafo (17)]. Per evitare inoltre un ulteriore aumento del margine di dumping e di pregiudizio con la progressiva riduzione dei prezzi all'esportazione deve essere istituito un dazio variabile.

Il pregiudizio sarà pertanto eliminato sino al livello del margine di dumping accertato e l'importo del dazio variabile sarà determinato in funzione di un prezzo minimo di riferimento di 2,15 ECU/kg. I prezzi minimi sono leggermente inferiori a quelli applicabili alle importazioni dalla Cecoslovacchia a causa di alcune differenze nella distribuzione delle esportazioni nella Comunità dalla Cecoslovacchia e dall'URSS nei due semestri del periodo dell'inchiesta [vedi paragrafo (13)].

- (31) È opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le proprie osservazioni e chiedere di essere intese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio di cui al codice NC ex 2841 60 00 (codice Taric 2841 60 00 \* 10), originario dell'URSS.
2. L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo per chilogrammo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato e 2,15 ecu.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1990.

Il prezzo frontiera comunitaria, non sdoganato, è netto se le condizioni e le modalità di vendita stabiliscono che il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della spedizione. Il prezzo viene diminuito dell'1 % per ogni mese di dilazione del pagamento.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

#### *Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere intese dalla Commissione.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1538/90 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 1990****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 426 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

**ALLEGATO I****PARTITA A, B e C**

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II — Decisione della Commissione del 20. 12. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426 00145 Roma — Telex 626675 I WFP
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: Vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (6) (7)**: Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 (da I.1.B.1 a I.1.B.3).
8. **Quantitativo globale**: 1.356 t.
9. **Numero di lotti**: 3 (A: 390 t; B: 552 t; C: 414 t).
10. **Condizionamento e marcatura (11)**: 25 kg. e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6 (I.1.B.4 e I.1.B.4.3), iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6 (I.1.B.5).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità. Parte A 2: (8)  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 15 al 30. 7. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4)**: 25. 6. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 7. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1° al 15. 8. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:  
Bureau de l'aide alimentaire,  
à l'attention de N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
200, rue de la Loi,  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**: restituzione applicabile l'11. 5. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 1220/90 della Commissione (GU n. L 120 del 10. 5. 1990, pag. 31).


## PARTITA D

1. **Azione n. (1):** 201/90 — Decisione della Commissione del 20. 4. 1990.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario:** UNHCR, case postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt. (tel.: 739 84 80, telex: 412 404 UNHCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** The Representative UNHCR Branch office in Zimbabwe, PO Box 4565, 4 Deary Avenue, Belgravia, Harare, Telex: 26073 UNHCR ZW — Tel.: (00263 4) 79 32 74 / 79 32 75.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Zimbabwe.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6) (7):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (da I.1.A.1 a I.1.A.2).
8. **Quantitativo globale:** 70 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (8) (10):** 25 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (I.1.A.3).  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:  
« ACTION No 201/90 / SKIMMED-MILK POWDER / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR PROGRAMME FOR REFUGEES IN ZIMBABWE »  
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (I.1.A.4).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve essere operata posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione — Harare.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Ministry of Social Welfare, Transit Warehouse, Cheviot Road, Water Falls, Harare.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dall'1. al 10. 7. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 19. 8. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 25. 6. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 7. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 14 al 24. 7. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 2. 9. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire,  
à l'attention de Monsieur N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
200, rue de la Loi,  
B-1049 Bruxelles.  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile l'11. 5. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 1220/90 della Commissione (GU n. L 120 del 10. 5. 1990, pag. 31).

## Note

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>3</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :  
 — per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;  
 — oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :  
 235 01 32,  
 236 10 97,  
 235 01 30,  
 236 20 05.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (<sup>8</sup>) Certificato di analisi rilasciato dalle autorità del paese di origine, attestante che il prodotto è atto al consumo umano ; fattura consolare ; polizza di carico e documenti di spedizione devono essere vistati dal consolato del Paraguay.
- (<sup>9</sup>) Da fornire in contenitori di 20 piedi ; condizioni FCL/LCL Shippers-count-load and stowage (cls).
- (<sup>10</sup>) Su ogni singolo imballaggio occorre indicare la data di produzione e la data di scadenza. La data di scadenza indicata sugli imballaggi dovrà essere di 12 mesi posteriore alla data di produzione.
- (<sup>11</sup>) Pallettizzazione del latte scremato in polvere.  
 Sacchi da 25 kg da fornire su pallet irreversibile a due vie, a doppio tavolato, con assi sporgenti, della seguente forma e dimensione :  
 1 m × 1,20 m (circa un terzo del lato inferiore del pallet deve essere di legno) :  
 — tavola superiore 22 mm di spessore,  
 — tavola inferiore 22 mm di spessore,  
 — traversine 95 × 95 mm.
- Sui pallet vanno collocati 40 sacchi, interconnessi e avvolti in plastica termoretrattile di 150 micron di spessore ; il tutto deve essere legato da 3 fascette esterne di nylon in ogni direzione per assicurare la tenuta del carico.



ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Acción nº Aktion nr. Maßnahmen Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	390	A1 : 40	WFP	Yemen	222	Action No 222/90 / Yemen / 026940 / Vit. DSM / Action of the World Food Programme / Hodeidah
		A2 : 350		Paraguay	223	Acción nº 223/90 / Paraguay / 0237602 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Asunción
B	552	B1 : 412		Bolivia	225	Acción nº 225/90 / Bolivia / 0273501 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Arica en tránsito hacia Cochabamba / Bolivia
		B2 : 30			226	Acción nº 226/90 / Bolivia / 0273501 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Arica en tránsito hacia La Paz / Bolivia
		B3 : 50			227	Acción nº 227/90 / Bolivia / 0273501 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Arica en tránsito hacia Potosí / Bolivia
		B4 : 30			228	Acción nº 228/90 / Bolivia / 0273501 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Arica en tránsito hacia Oruro / Bolivia
		B5 : 30			230	Acción nº 230/90 / Bolivia / 027950 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Arica en tránsito hacia Cochabamba / Bolivia

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Deilmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Acción nº Aktion nr. Maßnahmen Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
C	414	C1 : 150		Ecuador	224	Acción nº 224/90 / Ecuador / 0309600 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil
		C2 : 264			229	Acción nº 229/90 / Ecuador / 0277000 / Leche desnatada en polvo / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 recante modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 <sup>(6)</sup>, prevede che l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE sia concessa anche per i semi di girasole trasformati nella Comunità ai fini della loro incorporazione negli alimenti per animali; che è pertanto necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 431/89 <sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci <sup>(9)</sup>, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione <sup>(10)</sup> relativamente alle disposizioni riguardanti l'esemplare di controllo T 5; che è quindi necessario sostituire, nel regolamento (CEE) n. 1813/84, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 223/77 con riferimenti al regolamento (CEE) n. 2823/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1813/84 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 9 »*

Se necessario ai fini della concessione delle integrazioni o restituzioni finali, l'autorità che ha controllato la destinazione dei semi oggetto di scambi intracomunitari trasmette copia recto verso o fotocopia recto verso dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione <sup>(\*)</sup> all'organismo incaricato della riscossione o della concessione di tali importi.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

2. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 10 »*

1. Se i semi raccolti nella Comunità, ad eccezione dei semi:

- riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro d'origine, o
- sottoposti ad un processo di denaturazione comunitaria,

formano oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato nello Stato membro di raccolta dei semi, dopo loro pesatura, un esemplare di controllo T 5 rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 e a quelle del presente articolo.

2. Tra le indicazioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere compilate:

- a) la casella 103;
- b) la casella 104, indicando con una X la dicitura prestampata « Altri (da specificare) » e completandola con una delle diciture seguenti:

« Destinado a ser transformado para la producción de aceite o para su incorporación a los alimentos para animales, o a ser puesto en condiciones de no poder beneficiarse de la ayuda a que se refiere el artículo 30 del Reglamento (CEE) nº 2681/83 »

« Bestemt til forarbejdning med henblik på fremstilling af olie eller med henblik på disses iblanding i foderstoffer, eller bestemt til at behandles således, at der ikke kan opnås støtte efter artikel 30 i forordning (EØF) nr. 2681/83 »

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.<sup>(6)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.<sup>(8)</sup> GU n. L 50 del 22. 2. 1989, pag. 7.<sup>(9)</sup> GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

« Dazu bestimmt, entweder zur Gewinnung von Öl verarbeitet oder Futtermitteln beigemischt zu werden, oder in den Zustand versetzt zu werden, daß die Beihilfe im Sinne von Artikel 30 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/83 nicht mehr beansprucht werden kann »

« Προκειμένου να μεταποιηθεί για την παραγωγή ελαίου ή, για την ενσωμάτωσή τους σε ζωοτροφές, να τεθεί σε κατάσταση που δεν επιτρέπει να επωφελείται από την ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/83 »

« Intended either to be processed for the production of oil or for incorporation into animal feeding-stuffs; or to be rendered ineligible for subsidy within the meaning of Article 30 of Regulation (EEC) No 2681/83 »

« Destiné soit à être transformé en vue de la production d'huile ou en vue de leur incorporation dans les aliments pour animaux, soit à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 30 du règlement (CEE) n° 2681/83 »

« Destinato ad essere trasformato per la produzione di olio o per l'incorporazione negli alimenti per animali oppure destinato ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n° 2681/83 »

« Bestemd ofwel om met het oog op de olieproductie of met het oog op de bijmenging in diervoeder te worden verwerkt ofwel om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking komen in de zin van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 2681/83 »

« Destinado a ser transformado para produção de azeite ou, com vista à sua incorporação em

alimentos para animais, ou a ser colocado em condições de não poder beneficiar da ajuda nos termos do artigo 30º do Regulamento (CEE) n.º 2681/83 »

c) la casella 106 con una delle diciture seguenti :

- « Semillas cosechadas en ... »
- « Frø høstet i ... »
- « Ölsaaten geerntet in ... »
- « Σπόροι συγκομισθέντες εις ... »
- « Seed harvested in ... »
- « Graines récoltées en ... »
- « Semi raccolti in ... »
- « Zaden geoogst in ... »
- « Sementes produzidas em ... »

d) la casella 107 mediante indicazione del regolamento (CEE) n. 1813/84.

Oltre alla menzione secondo cui i prodotti hanno ricevuto la destinazione dichiarata al recto, la casella J che figura sul recto dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 deve recare, alla voce « Osservazioni », l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato. »

3. All'articolo 11, paragrafo 1 e all'articolo 12, secondo comma, la dicitura « esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 » è sostituita dalla dicitura « esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 ».
4. Non riguarda il testo in lingua italiana.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1540/90 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1529/90<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 21.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	31,98 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	31,98 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	31,98 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	31,98 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	35,04
1701 99 10	35,04
1701 99 90	35,04 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1541/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 giugno 1990**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1475/90 della Commissione <sup>(7)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1475/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(8)</sup> sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(9)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(10)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per la colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza del 8 giugno 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 56.

<sup>(8)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(10)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 <sup>(1)</sup>	2° term. 8 <sup>(1)</sup>	3° term. 9 <sup>(1)</sup>	4° term. 10 <sup>(1)</sup>	5° term. 11 <sup>(1)</sup>
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,170	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	28,542	23,494	23,444	23,722	23,402	23,236
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	67,61	55,00	54,89	55,56	54,81	54,58
— Paesi Bassi (Fl)	75,29	61,97	61,84	62,59	61,74	61,49
— UEBL (FB/Flux)	1 378,21	1 134,45	1 132,04	1 145,46	1 130,01	1 122,00
— Francia (FF)	218,00	184,47	184,08	186,26	183,75	182,45
— Danimarca (Dkr)	254,88	209,80	209,36	211,84	208,98	207,50
— Irlanda (£ Irl)	24,264	20,531	20,488	20,731	20,451	20,298
— Regno Unito (£)	18,734	17,623	17,550	17,741	17,474	17,207
— Italia (Lit)	47 948	41 154	41 066	41 553	40 993	40 684
— Grecia (Dra)	5 050,65	4 890,01	4 841,06	4 865,69	4 789,59	4 645,55
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	178,89	267,57	267,57	267,57	267,57	267,57
— in un altro Stato membro (Pta)	4 117,10	3 470,06	3 459,35	3 492,80	3 446,03	3 402,54
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 903,28	5 150,62	5 128,64	5 171,90	5 105,10	5 023,73

<sup>(1)</sup> Fatta salva la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 <sup>(1)</sup>	2° term. 8 <sup>(1)</sup>	3° term. 9 <sup>(1)</sup>	4° term. 10 <sup>(1)</sup>	5° term. 11 <sup>(1)</sup>
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,670	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	31,042	25,994	25,944	26,222	25,902	25,736
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	73,51	60,86	60,74	61,41	60,66	60,43
— Paesi Bassi (Fl)	81,88	68,57	68,44	69,18	68,34	68,08
— UEBL (FB/Flux)	1 498,92	1 255,17	1 252,76	1 266,18	1 250,73	1 242,71
— Francia (FF)	237,25	204,10	203,71	205,89	203,38	202,07
— Danimarca (Dkr)	277,21	232,13	231,68	234,16	231,31	229,82
— Irlanda (£ Irl)	26,405	22,716	22,672	22,915	22,636	22,483
— Regno Unito (£)	20,495	19,572	19,499	19,690	19,423	19,156
— Italia (Lit)	52 198	45 533	45 445	45 932	45 372	45 063
— Grecia (Dra)	5 530,59	5 433,37	5 384,42	5 409,05	5 332,94	5 188,91
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	561,13	649,81	649,81	649,81	649,81	649,81
— in un altro Stato membro (Pta)	4 499,34	3 852,30	3 841,59	3 875,04	3 828,27	3 784,78
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	499,40	517,26	517,26	517,26	517,26	517,26
— in un altro Stato membro (Esc)	6 402,68	5 667,87	5 645,90	5 689,15	5 622,35	5 540,99

(<sup>1</sup>) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	8,600	8,600	8,600
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	37,072	36,789	30,611	30,942	31,156
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	87,78	87,12	71,66	72,46	72,96
— Paesi Bassi (Fl)	97,79	97,04	80,75	81,64	82,20
— UEBL (FB/Flux)	1 790,09	1 776,43	1 478,11	1 494,09	1 504,43
— Francia (FF)	283,44	281,22	240,35	242,95	244,63
— Danimarca (Dkr)	331,06	328,53	273,36	276,31	278,23
— Irlanda (£ Irl)	31,546	31,299	26,751	27,040	27,227
— Regno Unito (£)	24,560	24,326	23,012	23,239	23,417
— Italia (Lit)	62 373	61 877	53 620	54 200	54 575
— Grecia (Dra)	6 631,20	6 545,73	6 354,74	6 384,79	6 435,69
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 314,91	1 314,91	1 314,91
— in un altro Stato membro (Pta)	4 736,49	4 695,33	4 052,00	4 091,75	4 123,03
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	8 217,83	8 157,97	7 222,75	7 275,94	7 321,61
— in un altro Stato membro (Esc)	8 038,21	7 979,66	7 064,89	7 116,91	7 161,59
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 712,74	4 670,76	4 025,80	4 065,54	4 096,00
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	8 038,21	7 979,66	7 064,89	7 116,91	7 161,59

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
DM	2,054310	2,050320	2,046510	2,042870	2,042870	2,033550
Fl	2,312400	2,308140	2,304070	2,300000	2,300000	2,289370
FB/Flux	42,256400	42,236600	42,212200	42,187100	42,187100	42,074600
FF	6,926700	6,923670	6,920320	6,918320	6,918320	6,910450
Dkr	7,824270	7,825450	7,825790	7,825780	7,825780	7,822040
£ Irl	0,766916	0,767017	0,767634	0,768002	0,768002	0,771194
£	0,721426	0,724260	0,727034	0,729674	0,729674	0,736919
Lit.	1 510,59	1 512,19	1 513,84	1 514,99	1 514,99	1 519,19
Dra	201,46300	204,12000	206,51700	209,18100	209,18100	215,38300
Esc	180,57800	181,27000	182,19300	183,09800	183,09800	185,84400
Pta	127,29500	127,71700	128,12700	128,53600	128,53600	129,68700

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1542/90 DELLA COMMISSIONE**

del 7 giugno 1990

**che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/90 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha fissato, per la campagna 1990, il prezzo d'offerta comunitario per le albicocche applicabile nei confronti della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che il prezzo d'offerta fissato dalla commissione è ridotto in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di

ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che per le albicocche il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie), un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente, e dei predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Un importo correttore di 47,26 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di albicocche (codice NC ex 0809 10 00) in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

<sup>(4)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1543/90 DELLA COMMISSIONE**

del 7 giugno 1990

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1433/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1433/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari del Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 316 prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quinto anno successivo alla data d'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 7,79 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1433/90 è sostituito dall'importo di 2,46 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura

(90/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, primo trattino,

considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni e associazioni di allevatori o da servizi ufficiali; che è quindi necessario determinare i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;

considerando che la domanda di riconoscimento ufficiale deve essere presentata da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio essa ha la propria sede sociale;

considerando che, qualora un'organizzazione o un'associazione di allevatori soddisfi a determinati criteri ed abbia definito i suoi obiettivi, essa deve ottenere il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali ha presentato domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni e le associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità

dello Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede sociale.

*Articolo 2*

1. Le autorità dello Stato membro interessato devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione di allevatori che tiene o istituisce libri genealogici, purché soddisfi ai requisiti di cui all'allegato.

2. Tuttavia, le autorità di uno Stato membro in cui per una determinata razza esistono una o più organizzazioni o associazioni di allevatori ufficialmente riconosciute, potranno non riconoscere una nuova organizzazione o associazione di allevatori qualora essa metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il programma zootecnico di un'associazione o di un'organizzazione esistente. In tal caso, gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti rilasciati e delle domande di riconoscimento respinte.

*Articolo 3*

Le autorità dello Stato membro interessato ritirano il riconoscimento ufficiale ad un'organizzazione o ad un'associazione di allevatori che tiene libri genealogici, se non soddisfa più in modo duraturo ai requisiti previsti in allegato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

*ALLEGATO*

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni e le associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici devono :

1. disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda ;
2. soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda :
  - a) l'efficacia del proprio funzionamento ;
  - b) la capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie ;
  - c) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare un programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario ;
  - d) la capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche necessari alla realizzazione del programma di miglioramento o di conservazione della razza ;
3. aver definito disposizioni riguardanti :
  - a) la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze) ;
  - b) il sistema di identificazione degli animali ;
  - c) il sistema di registrazione delle genealogie ;
  - d) la definizione degli obiettivi dell'allevamento ;
  - e) il sistema di utilizzazione dei dati zootecnici che consentano di valutare il valore genetico degli animali ;
  - f) la divisione del libro genealogico se vi sono varie modalità di iscrizione degli animali nel libro o se vi sono varie procedure di classificazione degli animali iscritti nel libro ;
4. disporre di uno statuto che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura

(90/255/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni e associazioni di allevatori o da servizi ufficiali;

considerando che occorre pertanto determinare i criteri per l'iscrizione degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura nei libri suddetti;

considerando che, per poter essere iscritti nei libri genealogici, gli animali devono rispondere a requisiti precisi in materia di genealogia e di identificazione;

considerando che il libro genealogico dovrebbe essere suddiviso in più classi, onde evitare l'esclusione di determinati tipi di animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura deve:

- discendere da genitori e nonni iscritti in un libro genealogico della stessa razza,
- essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale libro,
- avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale libro.

*Articolo 2*

La sezione principale del libro genealogico può essere suddivisa in più classi in base alle caratteristiche degli animali. Soltanto gli ovini e i caprini di razza pura

conformi ai criteri di cui all'articolo 1 possono essere iscritti in una di queste classi.

*Articolo 3*

1. Un'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che una femmina non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritta in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti:

- essere identificata secondo le norme stabilite dal libro genealogico,
- essere considerata conforme allo standard della razza,
- soddisfare a caratteristiche minimali secondo le norme stabilite dal libro genealogico.

2. Una femmina la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte nella sezione supplementare del libro genealogico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed il cui padre e i due nonni siano iscritti nella sezione principale del libro, conformemente ai criteri elencati nell'articolo 1, è considerata come femmina di razza pura ed è iscritta nella sezione principale del libro ai sensi dell'articolo 1.

3. I requisiti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, possono essere differenziati in considerazione del fatto che la femmina appartenga alla razza in questione, pur essendo di origine sconosciuta, o sia nata nel quadro di un programma di incrocio approvato dall'organizzazione o dall'associazione di allevatori che tiene il libro genealogico.

*Articolo 4*

L'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che un maschio non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritto in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti:

- essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite dal libro genealogico;
- essere considerato conforme allo standard della razza;
- soddisfare a caratteristiche minime secondo le norme stabilite dal libro genealogico;
- soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato.

*Articolo 5*

Qualora un libro genealogico comprenda più classi, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura proveniente da un altro libro genealogico della stessa razza e avente caratteristiche specifiche che lo differenziano dalla popo-

<sup>(1)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

lazione della stessa razza iscritta nel libro genealogico di destinazione, dev'essere iscritto nella classe del libro genealogico alle cui caratteristiche esso corrisponde.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO***Condizioni di cui all'articolo 4, quarto trattino**

Il maschio deve appartenere ad una razza ovina rustica che non è destinata, in linea di massima, alla produzione di latte e ad una delle seguenti razze :

Alacarrena  
Appenninica  
Bergamasca  
Biellese  
Blackface  
Campanica  
Cheviot  
Churra Algarvia  
Churra de Terra Quente  
Dalesbred  
Dartmoor  
Derbyshire Gritstone  
Exmoor Horn  
Eppynt Hill and Beulah Speckled Face  
Galega Bragançana  
Gallega  
Gentile di Puglia  
Gotland  
Hardwick  
Lonk  
Merina  
Merino Beira Baixa  
Merino Branco  
Montesina  
North Country Cheviot  
Ojalada  
Resa Aragonesa  
Ripollesa  
Ronaldsay  
Rough Fell  
Segurena  
Shetland  
Soay  
Sopravissana  
St-Kilda  
Swaledale  
Talaverana  
Welsh Mountain

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 10 maggio 1990****che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi****(90/256/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, terzo trattino,

considerando che, in linea generale, i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei suini riproduttori applicati finora negli Stati membri sono simili;

considerando che occorre quindi uniformare ancor più le modalità di tali metodi per rendere i risultati comparabili tra loro;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

**ALLEGATO**

Il valore genetico di un ovino o di un caprino riproduttore di razza pura può essere misurato con uno dei metodi di seguito indicati o con una combinazione degli stessi. L'autorità competente deve poter accedere a tutti i dati ottenuti nel corso della prova. I risultati finali devono essere accessibili.

**I. Controllo individuale****1) Effettuato in una stazione**

- a) Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della stazione e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.
- b) Precisare le modalità della prova.
- c) Specificare chiaramente i seguenti punti :
  - requisiti di ammissione alla stazione, in particolare età massima o peso dei giovani riproduttori all'inizio della prova e numero di animali ;
  - durata del periodo di prova nella stazione o peso finale ;
  - tipo di dieta e modalità di alimentazione.
- d) Indicare le caratteristiche registrate (ad esempio peso vivo, indice di trasformazione degli alimenti, estimatore della composizione corporea, produzione di latte, composizione del latte, qualità della produzione laniera o qualsiasi altro elemento pertinente).
- e) Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici riconosciuti. La qualità genetica dei riproduttori sottoposti alla prova deve essere dichiarata per ciascuna caratteristica come valore genetico o come confronto tra contemporanei.

**2) Effettuato presso l'azienda**

Il controllo individuale può essere effettuato anche presso l'azienda, purché al termine della prova il valore genetico possa essere misurato secondo principi zootecnici riconosciuti.

**II. Controllo del latte e valutazione del valore genetico degli animali femmine relativamente alle caratteristiche lattiere**

- 1) Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della prova e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.
- 2) Precisare le modalità della prova.
- 3) Indicare le caratteristiche registrate conformemente alle norme stabilite dal comitato internazionale per il controllo della produzione lattiera (ad esempio produzione di latte, composizione del latte o qualsiasi altro elemento pertinente).
- 4) I dati relativi alla produzione lattiera utilizzati per determinare il valore genetico delle femmine devono :
  - riguardare un periodo standard di lattazione conforme alle norme stabilite dal comitato internazionale per il controllo della produzione lattiera ;
  - essere ritoccati in modo da tener conto di eventuali influssi ambientali rilevanti.
- 5) Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici riconosciuti.

La qualità genetica dei riproduttori sottoposti alla prova deve essere dichiarata per ciascuna caratteristica come valore genetico o come confronto tra contemporanei.

**III. Controllo della discendenza e/o dei collaterali**

- 1) Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della prova e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.
- 2) Calcolare il valore genetico del riproduttore valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti e, se del caso, di collaterali in base :
  - a) alle caratteristiche di produzione di carne o di riproduzione :
    - occorre fornire una descrizione particolareggiata del metodo di prova applicato, oppure indicare i riferimenti ;
    - i discendenti e/o i collaterali non possono essere trattati in modo selettivo ;
    - sono riconosciuti tre tipi di controllo dei discendenti e/o dei collaterali :

- i) esame centrale in stazioni apposite dei discendenti e/o dei collaterali;
  - ii) programma di controllo dei discendenti e/o dei collaterali applicato in aziende. I discendenti e/o i collaterali devono essere scelti fra gli allevamenti in modo da consentire un confronto valido tra i riproduttori;
  - iii) raccolta di dati sulle carcasse identificate dei discendenti e/o dei collaterali;
- b) alle caratteristiche lattiere :
- occorre precisare le modalità della prova;
  - gli animali femmine non possono essere trattati in modo selettivo;
  - nel calcolo del valore genetico vanno considerate anche la quantità e la composizione del latte.
- 3) La scelta dei discendenti e/o dei collaterali deve essere effettuata in modo oggettivo. Per misurare il valore genetico dei riproduttori si devono utilizzare tutti i dati utili. Nel determinare il valore di ereditabilità si devono eliminare con procedimenti adeguati gli influssi diversi dalle qualità genetiche.
  - 4) Occorre precisare le caratteristiche registrate (ad esempio l'aumento di peso vivo, l'indice di trasformazione degli alimenti, la qualità della carcassa, la produzione di latte, la composizione del latte, la qualità della produzione lattiera, i caratteri di riproduzione, la fertilità, la prolificità, la vitalità dei discendenti e/o dei collaterali e qualsiasi altro dato pertinente).
  - 5) Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici riconosciuti.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermatozoi, ovuli ed embrioni

(90/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, quarto trattino,

considerando che la direttiva 89/361/CEE si prefigge in particolare di liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura; che è necessaria a tale scopo un'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda l'ammissione di questi animali alla riproduzione e l'utilizzazione del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni;

considerando che le disposizioni concernenti l'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che i loro spermatozoi, ovuli ed embrioni;

considerando che la norma secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati manipolati da personale ufficialmente riconosciuto offre le garanzie necessarie per la realizzazione dell'obiettivo perseguito;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Fatto salvo l'articolo 2, ogni riproduttore ovino e caprino di razza pura, maschio o femmina, iscritto in un libro genealogico, è ammesso alla riproduzione.

*Articolo 2*

1. I riproduttori maschi ovis e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma se sono stati sottoposti al controllo dell'attitudine e alla valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>.

2. I riproduttori maschi ovis e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ai fini del controllo ufficiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma, entro i limiti quantitativi necessari per il controllo dell'attitudine e per la valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE.

3. Le riproduttrici ovis e caprine di razza pura sono ammesse alla riproduzione ed è autorizzata l'utilizzazione dei loro ovuli ed embrioni.

*Articolo 3*

Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni

(90/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 89/361/CEE, spetta alla Commissione determinare, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della stessa direttiva, il certificato zootecnico che gli Stati membri possono richiedere quando vengono commercializzati gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni;

considerando che occorre fissare i dati che devono figurare nel certificato zootecnico; che è opportuno, per

motivi pratici, prevedere un modello di certificato zootecnico e le condizioni alle quali e dati possono essere ripresi nei documenti che accompagnano gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Nel certificato relativo agli ovini e ai caprini riproduttori di razza pura devono figurare le seguenti indicazioni:

- organismo che rilascia il certificato,
- denominazione del libro genealogico,
- numero d'iscrizione nel libro genealogico,
- data di rilascio del certificato,
- sistema di identificazione,
- identificazione,
- data di nascita,
- razza,
- sesso,
- nome e indirizzo dell'allevatore,
- nome e indirizzo del proprietario,
- genealogia:

Padre	Nonno paterno	Nonna paterna
Numero del libro genealogico	Numero del libro genealogico	Numero del libro genealogico
Madre	Nonno materno	Nonna materna
Numero del libro genealogico	Numero del libro genealogico	Numero del libro genealogico

2. Nel certificato possono figurare i risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni, purché siano stati ottenuti conformemente alla decisione 90/256/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere presentate:

- 1) sotto forma di un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato I;
- 2) nei documenti che scortano gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura. In tal caso, le autorità competenti devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 1 figurano in tali documenti, utilizzando la seguente formula:

« Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione 90/258/CEE della Commissione ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 3*

Nel certificato zootecnico relativo allo sperma degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura devono figurare le seguenti indicazioni:

- tutti i dati di cui all'articolo 1 relativi all'animale da cui proviene lo sperma nonché, per le razze da latte, il gruppo sanguigno o i risultati di una prova che offra garanzie scientifiche equivalenti;
- informazioni che consentano di identificare lo sperma e la data in cui è stato raccolto, nonché il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e del destinatario.

*Articolo 4*

Le indicazioni di cui all'articolo 3 possono essere presentate:

- 1) sotto forma di certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato II;
- 2) nei documenti che scortano lo sperma degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura. In tal caso, le autorità competenti devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 3 figurano in tali documenti utilizzando la seguente formula:

« Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione 90/258/CEE della Commissione ».

*Articolo 5*

1. Nel certificato relativo agli ovuli degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura devono figurare le seguenti indicazioni:

- tutti i dati di cui all'articolo 1 relativi alla pecora o alla capra da cui proviene l'ovulo;
- informazioni che consentano di identificare l'ovulo e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e del destinatario.

2. Se ogni fiala contiene più di un ovulo, occorre precisarlo. Detti ovuli devono inoltre provenire dalla stessa madre.

*Articolo 6*

Le indicazioni di cui all'articolo 5 possono essere presentate:

- 1) sotto forma di un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato III;
- 2) nei documenti che scortano gli ovuli degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura. In tal caso, le autorità competenti devono attestare che le indicazioni di

cui all'articolo 5 figurano in tali documenti, utilizzando la seguente formula:

« Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione 90/258/CEE della Commissione ».

*Articolo 7*

1. Nel certificato relativo agli embrioni provenienti da ovini e caprini riproduttori di razza pura devono figurare le seguenti indicazioni:

- tutti i dati di cui all'articolo 1 relativi alle femmine donatrici e tutti i dati di cui all'articolo 3, primo trattino, relativi ai maschi donatori;
- informazioni che consentano di identificare l'embrione, la data dell'inseminazione o della fecondazione e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e del destinatario;

2. Se ogni fiala contiene più di un embrione, occorre precisarlo. Gli embrioni devono inoltre provenire dai medesimi genitori.

*Articolo 8*

Le indicazioni di cui all'articolo 7 possono essere presentate:

- 1) sotto forma di un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato IV;
- 2) nei documenti che scortano gli embrioni degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura. In tal caso, le autorità competenti devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 7 figurano in questi documenti, utilizzando la seguente formula:

« Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 7 della decisione 90/258/CEE della Commissione ».

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## MODELLO DI CERTIFICATO ZOOTECNICO

per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura

1. Organismo che rilascia il certificato: .....
- Denominazione del libro genealogico: .....
- Numero di iscrizione nel libro genealogico: .....
- Sistema di identificazione (ad esempio: placca, tatuaggio, marca auricolare):  
.....
- Identificazione: .....
- Nome dell'animale (facoltativo): .....
- Data di nascita: ..... Razza: ..... Sesso: .....
- Nome e indirizzo del proprietario: .....
- Nome e indirizzo dell'allevatore: .....
- Genealogia:
- |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Padre                              | Nonno paterno                      | Nonna paterna                      |
| Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... |
| Madre                              | Nonno paterno                      | Nonna paterna                      |
| Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... |
2. Risultati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni<sup>(1)</sup>  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Fatto a ....., il .....

.....  
(firma).....  
(Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario)<sup>(1)</sup> Se sono stati ottenuti conformemente alla decisione 90/256/CEE.

ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO ZOOTECNICO

per lo sperma di ovini e caprini riproduttori di razza pura

A. Dati relativi all'ariete o al becco donatore:

- 1. Organismo che rilascia il certificato: .....
- Denominazione del libro genealogico: .....
- Numero di iscrizione nel libro genealogico: .....
- Sistema di identificazione (ad esempio: placca, tatuaggio, marca auricolare):  
.....
- Identificazione: .....
- Gruppo sanguigno o prova equivalente<sup>(1)</sup>: .....
- Nome dell'animale (facoltativo): .....
- Data di nascita: ..... Razza: .....
- Nome e indirizzo del proprietario: .....
- Nome e indirizzo dell'allevatore: .....

Genealogia:

Padre	Nonno paterno	Nonna paterna
Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....
Madre	Nonno materno	Nonna materna
Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....

- 2. Risultati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni<sup>(2)</sup>:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Fatto a ....., il .....

.....  
(firma)

.....  
(Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario)

<sup>(1)</sup> Per le razze da latte.

<sup>(2)</sup> Ottenuti conformemente alla decisione 90/256/CEE.

B. *Dati relativi allo sperma:*

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero): .....

Identificazione: .....

## I.

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione dell'ariete o del becco	Razza

## II. Origine dello sperma:

Nome e indirizzo del centro di raccolta: .....

.....

.....

Destinazione dello sperma:

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

Fatto a ....., il .....

.....

(firma)

.....

(Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario)

\_\_\_\_\_

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO ZOOTECNICO

per gli ovuli di ovini e caprini riproduttori di razza pura

A. Dati relativi alla pecora o alla capra donatrice:

- 1. Organismo che rilascia il certificato : .....
- Denominazione del libro genealogico : .....
- Numero di iscrizione nel libro genealogico : .....
- Sistema di identificazione (ad esempio : placca, tatuaggio, marca auricolare) :  
.....
- Identificazione : .....
- Nome dell'animale (facoltativo) : .....
- Data di nascita : ..... Razza : .....
- Nome e indirizzo del proprietario : .....
- Nome e indirizzo dell'allevatore : .....

Genealogia :

Padre	Nonno paterno	Nonna paterna
Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....
Madre	Nonno materno	Nonna materna
Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....	Numero del libro genealogico .....

- 2. Risultati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (!):

.....

.....

.....

.....

.....

Fatto a ....., il .....

.....  
(firma)

.....  
(Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario)

(<sup>1</sup>) Ottenuti conformemente alla decisione 90/256/CEE.

**B. Dati relativi all'ovulo/agli ovuli:**

Sistema di identificazione dell'ovulo/degli ovuli (numero, colore): .....

.....

Identificazione: .....

Numero di ovuli per fiala: .....

**I.**

Numero di ovuli	Data di prelievo	Identificazione della pecora o della capra	Razza

**II. Origine dell'ovulo/degli ovuli:**

Nome e indirizzo del centro di raccolta: .....

.....

.....

Destinazione dell'ovulo/degli ovuli:

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

Fatto a ....., il .....

.....

(firma)

.....

(Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario)

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO IV

## MODELLO DI CERTIFICATO ZOOTECNICO

per gli embrioni di ovini e caprini riproduttori di razza pura

## A. Dati relativi all'ariete o al becco donatore:

1. Organismo che rilascia il certificato: .....
- Denominazione del libro genealogico: .....
- Numero di iscrizione nel libro genealogico: .....
- Sistema di identificazione (ad esempio: placca, tatuaggio, marca auricolare):  
.....
- Identificazione: .....
- Gruppo sanguigno o prova equivalente<sup>(1)</sup>: .....
- Nome dell'animale (facoltativo): .....
- Data di nascita: ..... Razza: .....
- Nome e indirizzo del proprietario: .....
- Nome e indirizzo dell'allevatore: .....
- Genealogia:
- |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Padre                              | Nonno paterno                      | Nonna paterna                      |
| Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... |
| Madre                              | Nonno materno                      | Nonna materna                      |
| Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... |
2. Risultati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni<sup>(2)</sup>  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## B. Dati relativi alla pecora o alla capra donatrice:

- I. Organismo emittente: .....
- Denominazione del libro genealogico: .....
- Numero di iscrizione nel libro genealogico: .....
- Sistema di identificazione (ad esempio: placca, tatuaggio, marca auricolare):  
.....
- Identificazione: .....
- Nome dell'animale (facoltativo): .....
- Data di nascita: ..... Razza: .....
- Nome e indirizzo del proprietario: .....
- Nome e indirizzo dell'allevatore: .....
- Genealogia:
- |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Padre                              | Nonno paterno                      | Nonna paterna                      |
| Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... |
| Madre                              | Nonno materno                      | Nonna materna                      |
| Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... | Numero del libro genealogico ..... |

<sup>(1)</sup> Per le razze da latte.<sup>(2)</sup> Ottenuti conformemente alla decisione 90/256/CEE.

II. Risultati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (1):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Fatto a ....., il .....

.....  
(firma)

.....  
(Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario)

C. Dati relativi all'embrione/agli embrioni:

Sistema di identificazione dell'embrione/degli embrioni (numero, colore):

.....

Identificazione: .....

Numero di ovuli per fiala: .....

I.

Numero di embrioni	Data d'inseminazione o di fecondazione	Data di prelievo	Identificazione dell'ariete o del becco e della pecora o della capra	Razza

II. Origine dell'embrione/degli embrioni:

Nome e indirizzo del centro di raccolta: .....

.....

Destinazione dell'embrione/degli embrioni:

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Fatto a ....., il .....

.....  
(firma)

.....  
(Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario)

(1) Ottenuti conformemente alla decisione 90/256/CEE.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1990

relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1990 in talune zone di mercato sensibili

(90/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi che hanno stipulato accordi di autolimitazione con la Comunità si sono impegnati a limitare le proprie esportazioni di carni ovine e caprine verso dette zone di mercato sensibili di quantitativi tradizionali o, del caso caso, quantitativi verso cui tendevano le correnti commerciali tradizionali; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80, il rilascio dei titoli d'importazione per tali prodotti è sospeso quando i quantitativi convenuti destinati a dette zone siano stati superati; che occorre quindi precisare i quantitativi che possono essere importati nel 1990 in tali zone ed informare gli operatori della data a decorrere dalla quale non vengono più rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi sono già stati convenuti nel quadro di scambi di lettere con l'Austria<sup>(4)</sup>, l'Islanda<sup>(5)</sup>, la Cecoslovacchia<sup>(6)</sup>, la Jugoslavia<sup>(7)</sup>, la Romania<sup>(8)</sup>, la Repubblica democratica tedesca<sup>(9)</sup> e la Nuova Zelanda<sup>(10)</sup>;

considerando che i quantitativi per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia devono essere fissati ogni anno nell'ambito di consultazioni;

considerando che l'Australia, l'Argentina e l'Uruguay si sono impegnate a mantenere entro i limiti dei quantitativi

tradizionali le proprie esportazioni verso i mercati francese ed irlandese;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le autorità competenti della Francia rilasciano per il 1990 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dai paesi terzi indicati nell'allegato I e a destinazione della Francia, entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

*Articolo 2*

Le autorità competenti dell'Irlanda rilasciano per il 1990 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine, di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dai paesi terzi elencati nell'allegato II e a destinazione dell'Irlanda entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

*Articolo 3*

I titoli di cui agli articoli 1 e 2 sono rilasciati soltanto in Francia ed in Irlanda rispettivamente.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 30.<sup>(6)</sup> GU n. L 309 del 31. 10. 1987, pag. 107.<sup>(7)</sup> GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13.

## ALLEGATO I

## Quantitativi di cui all'articolo 1

*(in tonnellate)*

Paesi	Equivalente peso carcassa
Argentina	1 800
Australia	1 164
Austria	0
Bulgaria	360
Cecoslovacchia	0
Islanda	0
Iugoslavia	50
Nuova Zelanda	7 380
Polonia	1 150
Romania	144
Ungheria	975
Uruguay	480
Repubblica democratica tedesca	0

## ALLEGATO II

## Quantitativi di cui all'articolo 2

*(in tonnellate)*

Paesi	Equivalente peso carcassa
Argentina	120
Australia	120
Austria	0
Bulgaria	0
Cecoslovacchia	0
Islanda	0
Iugoslavia	0
Nuova Zelanda	540
Polonia	0
Romania	0
Ungheria	0
Uruguay	120
Repubblica democratica tedesca	0